

ENERGIA: Fonti energetiche rinnovabili - Conferenza di servizi - Conclusione del procedimento di autorizzazione unica - Termine - Art. 12 D.Lgs. n. 387 del 2003 - Inerzia della P.A. - Art. 2 L. n. 241 del 1990 - Illegittimità.

Tar Campania - Napoli, Sez. VII, 1 ottobre 2021, n. 6179

“[...] la domanda non appare in contrasto con la normativa vigente, facendo quindi ritenere doverosa la risposta della pubblica amministrazione e quindi illegittimo il silenzio tenuto;

- che, pertanto, il ricorso va accolto, disponendo, data la particolarità della vicenda, un termine per provvedere pari a giorni 90;

- che, ai sensi dell’art. 117 comma 3, può procedersi direttamente alla nomina del commissario ad acta [...]”.

FATTO

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 31 e 117 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio;

RILEVATO che la parte ricorrente premetteva di operare nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e di essere titolare dell’istanza di “autorizzazione unica”, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, presentata alla Regione Campania in data 26/8/2008 al prot. 713539 (cod. prog. 387 – 502) da Sorgenia S.p.a., poi Sorgenia Green S.r.l., successivamente rinominata Renvico Italy S.r.l. (giusta verbale di assemblea rep. 67445 del 31/3/2015), per la costruzione ed esercizio di impianto eolico di 5 aerogeneratori della potenza complessiva di 15 MW nel Comune di Casalduni (BN), Località Montagrata ed opere elettriche connesse;

- che, integrato ed aggiornato il progetto alle prescrizioni delle Linee guida nazionali approvate con D.M. 10/9/2010, in data 16/6/2011 si teneva la prima seduta di Conferenza di servizi, rinviata per l’acquisizione del previsto parere sulla connessa istanza di compatibilità ambientale (VIA) prot. 692567 del 7/8/2008;

- che in data 14/10/2014 si svolgeva la seconda seduta di Conferenza di servizi, nel corso della quale venivano acquisiti ulteriori pareri, ma poi veniva rinviata per l’acquisizione del parere VIA;

- che la Commissione regionale VIA esprimeva, nella seduta del 9/7/2014, parere favorevole con prescrizioni per i 5 richiesti aerogeneratori, in conformità al quale l’Ufficio Valutazioni Ambientali della Regione emetteva il decreto dirigenziale n. 187 del 20/11/2014 recante “parere favorevole di compatibilità ambientale” per i 5 aerogeneratori;

- che, quindi, si teneva la terza seduta di Conferenza di servizi del 10/5/2016, con il seguente esito: *“La presente Conferenza, preso atto della prevalenza dei pareri favorevoli espressi, nonché quelli*

acquisiti per silenzio assenso relativi agli enti invitati e che a oggi non hanno espresso parere sospende le determinazioni conclusive ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 6 del 5/4/2016";

- che l'art. 15 L. Reg. n. 6/2016 prevedeva la sospensione (cd. "moratoria eolica") di 180 giorni del rilascio delle autorizzazioni ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 al fine dell'adozione di delibere di Giunta regionale recanti i criteri per la verifica degli impatti cumulativi degli impianti e per l'individuazione delle aree non idonee, poi adottati con le delibere di G.R. n. 532 e n. 533 del 4/10/2016;
- che, con nota prot. 405562 del 25/6/2018, l'Ufficio regionale Energia invitava essa ricorrente e gli altri proponenti ad integrare le istanze autorizzative tenendo conto delle prescrizioni delle delibere di G.R. n. 352 e n. 353 del 2016;
- di aver riscontrato tale richiesta regionale con nota del 23/7/2018;
- che, con decreto dirigenziale dell'Ufficio regionale Energia n. 143 del 12/11/2018, venivano archiviati i procedimenti per i quali i proponenti non avevano provveduto a riscontrare le richieste di integrazione documentale dopo le delibere n. 532 e 533 del 2016, includendo per errore nell'elenco allegato al decreto anche l'istanza relativa all'impianto eolico in Casalduni di essa ricorrente;
- che, tuttavia, a seguito di nota di essa ricorrente del 19/11/2018, con cui era evidenziato l'errore, con decreto dirigenziale n. 2 dell'11/1/2019 l'Ufficio Energia provvedeva a rettificare il decreto n. 143/2018, espungendo dall'elenco dei procedimenti archiviati quello di Casalduni di essa ricorrente;
- che, con note prot. 394064 del 21/6/2019 e del 17/9/2019, essa ricorrente trasmetteva alla Regione e alle altre Autorità competenti il progetto definitivo ottimizzato secondo le prescrizioni del decreto VIA n. 187 del 20/11/2014, riducendo da 5 a 3 il numero degli aerogeneratori per eliminare le interferenze con i progetti degli impianti eolici di Eolica San Lupo Srl e di Parco Eolico Casalduni House Srl (già WWeh Srl), nonché con la previsione di una riduzione del percorso del cavidotto nel Comune di Pontelandolfo e con una lieve traslazione della sottostazione elettrica di utenza al fine di evitare interferenze con le opere già autorizzate ad altro produttore;
- che, in riscontro alla trasmissione del progetto definitivo ottimizzato, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, con nota prot. 2541-P del 18/2/2020, richiedeva integrazione consistente nella trasmissione di relazione archeologica relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- di aver ottemperato con note del 23/3/2020 e del 13/5/2020;
- che, all'esito di tale integrazione, la Soprintendenza esprimeva parere favorevole sul progetto con atto prot. 6838-P del 15/6/2020;

- che anche l'Enac comunicava il proprio nulla osta sul progetto ottimizzato con nota prot. 92690-P del 29/9/2020;
- di aver, in assenza di riscontro da parte della Regione, con atti del 13/5/2020 e del 23/10/2020, invitato l'Ufficio regionale Energia a concludere il procedimento originariamente avviato con l'istanza del 4/4/2008, rilasciando l'autorizzazione unica per il progetto di impianto eolico in questione;
- che la Regione Campania non provvedeva alla conclusione del procedimento avviato con l'istanza del 26/8/2008;

DIRITTO

Rilevato che, pertanto, essa parte ricorrente domandava l'accertamento dell'obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere sulla predetta istanza, ritenendo l'inerzia della p.a. illegittima per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 12 d.lgs. 387/2003, ai sensi del quale il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni; violazione delle linee guida e dell'art. 2 l. n. 241/1990, atteso l'obbligo, a carico dell'Amministrazione, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso;

Premesso che, all'udienza del 16.06.2021, con ordinanza collegiale n. 4195/2021, si dava alle parti avviso ex art. 73 comma 3 c.p.a. circa la possibile inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 31 comma 2 c.p.a., atteso che in atti non vi era prova della ricezione, da parte della Regione, delle diffide a concludere il procedimento del 13.05.2020 e del 23.10.2020;

- che la documentazione in questione è stata depositata in data 28.06.2021;

CONSIDERATO che il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati;

- che, nel caso in specie, la domanda non appare in contrasto con la normativa vigente, facendo quindi ritenere doverosa la risposta della pubblica amministrazione e quindi illegittimo il silenzio tenuto;

- che, pertanto, il ricorso va accolto, disponendo, data la particolarità della vicenda, un termine per provvedere pari a giorni 90;

- che, ai sensi dell'art. 117 comma 3, può procedersi direttamente alla nomina del commissario ad acta;

- che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta il Dirigente della Divisione III – Energie rinnovabili della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello Sviluppo Economico, che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine precedente, previa comunicazione della parte ricorrente, adotterà gli atti dovuti dalla Regione Campania, compiendo tutte le attività

amministrative necessarie, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente;

- che l'ufficio del commissario ad acta è obbligatorio per legge e non può essere rifiutato; che, pertanto, l'inerzia del commissario ad acta può determinare responsabilità di diversa natura (civile, penale, contabile);

- che il compenso per l'eventuale funzione commissariale andrà posto a carico dell'Amministrazione resistente e viene sin d'ora liquidato come in dispositivo;

- che le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Settima Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie il ricorso n. 730 dell'anno 2021 e per l'effetto accerta l'obbligo dell'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso sull'istanza indicata in epigrafe;

2. Ordina alla Amministrazione resistente di provvedere a quanto richiesto entro il termine di giorni 90;

3. Nomina quale commissario ad acta, in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione resistente, il Dirigente della Divisione III – Energie rinnovabili della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello Sviluppo Economico; determina fin d'ora in euro 1.000,00 (mille) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l'espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutiva;

4. Dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania – Napoli, ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990;

5. Condanna la Regione Campania a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento), di cui euro 400 per spese documentabili, oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

Michele Buonauro, Consigliere

L'ESTENSORE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL PRESIDENTE

Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO